

N. ... R.G.N.R.

N. ... R.G.Trib.

N. Reg. Sent.

Data del deposito

Data di irrevocabilità'

N. _____ Reg. Esec.

N. _____ Mod. 3 ASG

Redatta scheda il



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

SENTENZA

TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA

Il Giudice, dott.ssa Martina Tosetti
alla pubblica udienza del **21.12.2021** ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del
dispositivo la seguente

SENTENZA

nei confronti di:

TIZIA, nata a ... il ..., residente in ...;

PRESENTE

Difesa di fiducia dall'Avv.to ... del Foro di ...;

IMPUTATA

in ordine al reato p. e p. dagli artt. 110, 624 bis — 625 n. 4 c.p. perché, in concorso con persona di sesso maschile non identificata, al fine di trarre profitto per sé o per altri, si introduceva in edificio destinato in tutto o in parte a privata dimora e riferendo falsamente alla parte offesa di essere incaricata alla verifica dell'autenticità del denaro che deteneva, si impossessava della somma di euro 2000,00, composta da 40 banconote da euro 50, sottraendola alla parte offesa. Con l'aggravante di aver commesso il fatto avvalendosi di mezzi fraudolenti.

In ... il gg.

Con recidiva reiterata specifica

Parte offesa: Caia, nata a ... il ..., ivi residente ...

Con l'intervento:

- del Pubblico Ministero VPO Dott.ssa ..., come da delega del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Alessandria;
- dell'Avv. ... del Foro di ..., giusta delega orale;

Conclusioni delle parti:

IL P.M.: provata la responsabilità penale dell'imputata, concedibili le circostanze attenuanti generiche equivalenti all'aggravante e alla recidiva contestata, condanna alla pena finale di anni due di reclusione ed euro 600,00 di multa;

La Difesa: in via principale, assoluzione per non aver commesso il fatto, anche ex art. 530 c.2 c.p.p.; in subordine, escludere gli effetti della recidiva contestata e riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

MOTIVI

Con decreto del ..., Tizia veniva citata a giudizio per rispondere del reato di cui in epigrafe.

Nel corso del dibattimento, svoltosi alla presenza dell'imputata, venivano sentiti Mevia (nipote della p.o. e testimone oculare) ed il Lgt. Sempronio, in servizio presso i CC di ...

Veniva disposta la ricognizione di persona: detta attività istruttoria, invero, sia su richiesta della difesa che su provvedimento di questa A.G., veniva differita in due occasioni, a causa delle misure restrittive connesse all'emergenza sanitaria da Covid-19.

Solo in data 01.10.2021 – e con l'adozione delle necessarie cautele, mediante predisposizione di aula di udienza idonea a garantire il distanziamento sociale, nonché previo utilizzo dei dispositivi di protezione individuali – la sig.ra Mevia si sottoponeva a ricognizione di persona, avendo già fornito in fase di indagine e in fase dibattimentale una descrizione della persona da riconoscere, a mente dell'art. 213 c.p.p..

Le parti producevano documentazione, tra cui l'album fotografico utilizzato nella fase delle indagini (affol. 13, prod. PM. ud. 13.12.2019) e una copia fotostatica della carta di identità dell'imputata datata 2015 (affol. 7, prod. difesa ud. 14.5.2019).

Veniva inoltre acquisita la documentazione medica relativa alle condizioni di salute della p.o.; sulla base di tali esiti e della proroga dello stato di emergenza sanitaria connesso all'epidemia da Covid-19 (nonché tenuto conto dell'età della sig.ra Caia e del fatto che costei risulta ricoverata in una RSA, luogo attualmente sottoposto a restrizione in ordine agli accessi, onde garantire la sicurezza degli ospiti e del personale), in data 01.10.2021 – su richiesta del P.M. – il Giudice disponeva acquisirsi ex art. 512 c.p.p. la querela sporta dalla p.o. in data 14.3.2013 (cfr. ordinanza verbale d'udienza).

Infine, esaurita la discussione delle Parti e rinunciate le repliche, il Giudice pronunciava sentenza mediante lettura del dispositivo.

Alla luce dell'istruttoria dibattimentale nessun dubbio quanto alla sussistenza dei fatti di cui in imputazione.

Sulla base della querela sporta dalla sig.ra Caia e di quanto confermato a dibattimento dalla nipote Mevia è infatti pacifico – né mai contestato – che in data 11.03.2013 presso l'abitazione della p.o., sita in ..., ebbe a presentarsi, intorno alle ore 11:30/12:00, una donna che, qualificatasi quale postina, dichiarava di dover consegnare una raccomandata.

La p.o., all'epoca ottantatreenne, apriva la porta di casa e faceva entrare nel suo appartamento la presunta postina, che – dopo aver riferito di chiamarsi ... e di essere la moglie di un brigadiere – chiedeva alla Caia di mostrarle il denaro contante che deteneva in casa, per verificare se si trattasse di denaro "falso"; la donna rassicurava inoltre l'anziana signora di aver già avvisato suo figlio circa l'espletamento di tale controllo.

Avendo confidato nelle parole della sua interlocutrice, Caia prelevava la somma di 2.000,00 euro in banconote del taglio di 50,00 euro e la consegnava alla “postina”, per la verifica; quest’ultima, dapprima contava il denaro ricevuto, annotando i numeri di serie su di un libretto; invero, repentinamente tentava di allontanarsi dall’appartamento, inciampando in un porta ombrelli e facendo cadere a terra alcune banconote. A quel punto, faceva accesso all’immobile della p.o. un uomo, che aiutava la “postina” a raccogliere da terra il denaro, entrambi guadagnando la fuga per le scale dell’immobile.

Allertata dalle urla della Caia, sopraggiungeva Mevia (nipote della p.o. e dimorante nell’appartamento posto al piano inferiore rispetto a quello della anziana donna), la quale aveva modo di vedere un soggetto di sesso femminile che correva per le scale del condominio, con in mano alcune banconote e che riusciva a guadagnarsi la fuga su di un’auto marca Fiat 500 posteggiata davanti al portone di ingresso.

Raggiunta la nonna, la teste veniva informata nel dettaglio di quanto accaduto all’interno dell’appartamento, così apprendendo che l’anziana – convinta di dover consegnare temporaneamente del denaro alla postina perché ne verificasse l’eventuale falsificazione – era rimasta vittima di furto.

Così ricostruiti gli accadimenti dell’11.03.2013 (come detto pacifici, nonché assolutamente credibili, attesa l’assoluta coerenza e concordanza tra il contenuto della querela acquisita ed il contenuto dell’esame testimoniale di Mevia), quanto alla riferibilità di tali fatti all’odierna imputata si devono svolgere le seguenti considerazioni.

In data 14.03.2013 – ossia soli 3 giorni dopo il furto subito – Caia forniva una precisa descrizione della donna che aveva fatto accesso nel suo appartamento, riferendo che si trattasse di una *“signora dell’età apparente di anni 50 circa, di corporatura normale, con capelli scuri, mi pare neri con taglio del tipo “a caschetto” con la frangia, parlava bene l’italiano, era alta circa mt. 1,60”* (cfr. querela in atti).

Sulla base di tale descrizione, i CC di ... predisponavano un album contenente sei fotografie e lo sottoponevano a Caia, la quale *“senza alcun ombra di dubbio”* riconosceva nella persona ritratta nella foto n. 3 – raffigurante Tizia – la donna che aveva *“asportato la somma di euro 2000 fingendosi una dipendente delle poste”*.

Ebbene, tale risultanza probatoria sarebbe *ex se* sufficiente per attribuire, in termini di certezza processuale, i fatti di cui in epigrafe all’odierna imputata.

Ed infatti, si ricordi come *“l’individuazione, personale o fotografica, di un soggetto, compiuta nel corso delle indagini preliminari, costituisce una manifestazione riproduttiva di una percezione visiva e rappresenta una specie del più generale concetto di dichiarazione, sicchè la sua forza probatoria non discende dalle modalità formali del riconoscimento bensì dal valore della dichiarazione confermativa, alla stessa stregua della deposizione testimoniale, e non dalle formalità di assunzione*

previste dall'art. 213 cod. proc. pen. per la ricognizione personale, utili ai fini della efficacia dimostrativa secondo il libero apprezzamento del giudice” (cfr. Cass. Sez. 5 - , Sentenza n. 23090 del 10/07/2020).

Caia ebbe a fornire una descrizione decisamente dettagliata dell'autrice del furto, descrivendone connotati, indicandone l'età e la statura (dati entrambi perfettamente compatibili con l'età e l'altezza di Tizia, cfr. c.i. prodotta dalla difesa, affol. 8 ud. 14.5.2019) e fornendo l'indicazione di un tratto assai caratterizzante, quale è certamente la **capigliatura con frangia**.

L'album conseguente predisposto dai CC, poi, recava sei fotografie di altrettante donne con i capelli scuri, di cui due (la n. 3 e la n.6) presentavano la frangia; inoltre, appare *ictu oculi* evidente una non minima somiglianza somatica tra i soggetti femminili di cui alle foto 3 e 4; elementi tutti idonei a garantire il genuino svolgimento dell'attività di individuazione fotografica.

E di tale attività di indagine deve tenersi conto anche in assenza dell'escussione dibattimentale della p.o.; infatti “il riconoscimento fotografico compiuto nel corso delle indagini preliminari è prova pienamente utilizzabile ed idonea a fondare l'affermazione di penale responsabilità, anche se non seguita da una formale ricognizione dibattimentale, purché, attraverso l'acquisizione dell'album fotografico, il giudicante sia posto in grado di apprezzare compiutamente l'affidabilità del risultato probatorio, verificando in particolare il numero e la qualità delle fotografie sottoposte al dichiarante e le caratteristiche fisionomiche sia della persona riconosciuta che delle altre” (cfr. Sez. 2, Sentenza n. 28391 del 27/04/2017).

Peraltro, il valore probante di tale individuazione è del tutto corroborato dall'esito del riconoscimento fotografico effettuato sia in fase di indagine che in fase dibattimentale dalla sig.ra Mevia, nipote della vittima.

Preliminarmente, la teste ha confermato a dibattimento di aver visto l'autrice del furto ad una minima distanza, descrivendola come una donna di circa 40 anni, con il caschetto e gli occhiali sul viso; ha poi ricordato di aver compiuto un preciso riconoscimento fotografico in sede di indagini, con esito positivo (avendo in allora indicato la fotografia n.3) e, anche in sede di esame testimoniale (nel 2019), ha riconosciuto – in termini di quasi certezza, “al 90%” – nella foto raffigurante Tizia la donna che vide scappare dalla casa della nonna.

Si tratta di evidenze istruttorie che cristallizzano il dato emergente dall'individuazione fotografica effettuata dalla p.o., e sulla cui base può affermarsi l'assoluta riferibilità dei fatti di cui in contestazione all'odierna imputata.

Non potrebbe, del resto, giungersi a diversa conclusione sulla base del risultato negativo dell'attività di ricognizione di persona svolta da Mevia nel corso dell'istruttoria dibattimentale¹.

¹ La teste, sia pur con diverse difficoltà, ha indicato nel soggetto n. la donna maggiormente somigliante all'autrice del furto (cfr. verbale di udienza).

Sul punto, deve ricordarsi che – secondo la giurisprudenza di legittimità cui aderisce questa A.G. – *“in tema di ricognizione di persone, il giudice, quando un riconoscimento, progressivamente sollecitato in forme diverse, abbia dato esiti differenti, deve illustrare, ove ritenga di disattendere l'esito della ricognizione formale - alla quale il legislatore riconosce prevalente affidabilità - in base a quali elementi di fatto egli ritenga più credibile, nel caso concreto, il risultato di procedure in astratto meno affidabili”* (cfr. Cass. Sez. 5, Sentenza n. 2680 del 17/12/2015), sul presupposto che il riconoscimento di una persona, stante il principio di atipicità della prova, può maturare attraverso l'esibizione di una fotografia ovvero con altre modalità.

Ebbene, deve evidenziarsi come il risultato negativo della ricognizione di persona effettuata in sede dibattimentale non sia idoneo a far sorgere un dubbio ragionevole in ordine alla riferibilità dei fatti di cui in imputazione a Tizia, sulla base delle seguenti considerazioni:

- anzitutto detta attività è stata compiuta ad oltre 8 anni di distanza dai fatti e dall'individuazione fotografica effettuata in fase di indagini, nonché (a causa del rinvio dell'incombente per ragioni di emergenza sanitaria) quasi due anni dopo l'individuazione fotografica dibattimentale, con esito concorde alla prima individuazione; detta discrasia temporale inevitabilmente giustifica l'attenuazione del ricordo di Mevia;
- inoltre, a causa delle cautele prescritte dall'emergenza sanitaria in atto, non può non evidenziarsi come la teste sia stata chiamata ad osservare n. 4 donne (tutte vestite con indumenti non compatibili con quelli indossati dall'autrice del furto e descritti dalla p.o. in sede di querela) da una notevole distanza (diversi metri) e per pochi secondi, non avendo potuto costoro abbassare la mascherina in contemporanea, né per lungo tempo; elementi tutti che denotano la maggiore attendibilità delle due individuazioni fotografiche effettuate in precedenza;
- da ultimo, non può non evidenziarsi come Tizia sia comparsa a dibattimento e si sia sottoposta a ricognizione di persona senza frangia e come, viceversa, avesse la frangia almeno una delle altre figuranti (e, secondo quanto evidenziato dalla Pubblica Accusa in sede di discussione, proprio la donna indicata da Mevia), peraltro tutte legate all'imputata da un rapporto stretto di parentela (cfr. verbale udienza in punto identificazione). Si è già detto quanto la presenza di un siffatto taglio di capelli sia stata altamente caratterizzante e abbia assunto fondamentale importanza nella descrizione fornita dalla teste (e dalla p.o.); con la conseguenza che la sua assenza (e la contestuale presenza su altro soggetto di raffronto) è senz'altro risultata idonea a suggestionare (in senso favorevole alla Difesa) la teste, incrinando in modo irreversibile la genuinità di tale attività probatoria.

Pare del resto estraneo al paradigma della formazione (lecita) della prova nel contraddittorio lo svolgimento di un'attività istruttoria che risulti “influenzata/viziata” *ab origine*; altrimenti

argomentando si finirebbe, in astratto, per demandare all'imputato la scelta di presenziare all'atto delle ricognizioni di persona anche in modo del tutto difforme rispetto al proprio aspetto originario/ordinario e per imporre all'A.G. di attribuire in ogni caso maggiore credibilità all'esito di un siffatto mezzo di prova, nella sostanza del tutto inattendibile.

Risultano, infine, prive di consistenza le deduzioni difensive secondo cui la qualità delle foto contenute nel fascicolo fotografico sarebbe stata scarsa; secondo cui la foto di Tizia utilizzata in sede di indagini sarebbe stata troppo risalente nel tempo e secondo cui l'aspetto fisico dell'imputata, nel 2013, sarebbe apparso assai diverso.

Quanto alla prima "doglianza", si ritiene sufficiente rinviare alla visione dell'affollazione n. 13 delle produzioni del 13.12.2019, onde chiarire come le foto utilizzate (e in particolare le foto nn. 1, 2, 3, 4 e 6) siano dotate di una qualità più che sufficiente, così da risultare assolutamente "leggibili" e chiare. Non è invero altrettanto chiara e leggibile la fotocopia del documento di identità rilasciato a Tizia nel 2015, che consentirebbe – secondo la difesa – di apprezzare "notevoli" differenze nel volto della donna rispetto alla fotografia del cartellino anagrafico datato 2006 ed utilizzato nell'album fotografico sottoposto a Caia ed a Mevia.

Ebbene, come questa A.G. ha potuto apprezzare personalmente nel corso dell'istruttoria (alla quale l'imputata ha parzialmente partecipato), Tizia appare oggi del tutto simile alla fotografia datata 2006, sia pur al netto dell'insorgenza di alcuni segni connessi al fisiologico trascorrere del tempo; si consideri, peraltro, come il (naturale) decadimento dei lineamenti del viso di Tizia risulti appena percepibile alla data odierna – trattandosi, peraltro, di persona neppure sessantenne –, da ciò potendosi desumere che tale tratto fosse ancora più affievolito nell'anno 2013, allorché l'imputata si imbatté in Mevia e venne riconosciuta in sede d'individuazione fotografica.

Peraltro, non si comprende come l'inserimento nell'album fotografico della foto (si ribadisce, molto scura) prodotta dalla difesa avrebbe potuto assicurare, in ipotesi, un più elevato grado di genuinità della prova: si tratta, infatti, di una fotografia di due anni successiva ai fatti di cui in imputazione e nella quale Tizia è ancora una volta priva di frangia, elemento – come detto – di primaria rilevanza in quanto assai caratterizzante.

Per tutti questi motivi, in assenza di un dubbio che possa dirsi serio e ragionevole a mente del capoverso di cui all'art. 530 c.p.p., all'esito della espletata istruttoria deve essere affermata la penale responsabilità di Tizia per i fatti di cui in imputazione, commessi in concorso con soggetto maschile rimasto non identificato.

Si tratta di condotte sussumibili nella fattispecie di cui all'art. 624 bis c.p., di cui ricorrono tutti gli elementi costitutivi.

Non vi è infatti dubbio alcuno che Tizia, una volta entrata nell'appartamento della p.o., si sia impossessata – sottraendole definitivamente al loro titolare – di varie banconote del taglio di 50,00

euro, per complessivi 2.000,00 euro, ivi contenute, prima di guadagnare la fuga². Tale ricostruzione dei fatti non lascia dubbi neppure in ordine alla sussistenza del dolo presupposto dalla previsione incriminatrice in parola, corrispondente alla finalità dell'agente di incrementare la propria sfera patrimoniale con altrui danno economico.

È inoltre certo che Tizia abbia operato avvalendosi di modalità fraudolente, rilevanti a mente dell'art. 625 n. 4 c.p..

Infatti, premesso che detta circostanza “è configurabile in presenza di qualunque azione insidiosa, improntata ad astuzia o scaltrezza, atta a soverchiare o sorprendere la contraria volontà del detentore della cosa, eludendo gli accorgimenti predisposti dal soggetto passivo a difesa della stessa” (in applicazione del principio, la Corte ha ritenuto configurabile l'aggravante in un caso nel quale due complici si erano introdotti nell'abitazione di una coppia di anziani, presentandosi quali venditori "porta a porta" di piantine, e avevano approfittato del temporaneo allontanamento delle vittime per sottrarre del danaro presente nell'abitazione – Cass. Sez. 5, Sentenza n. 32847 del 03/04/2019), nel caso di specie non vi è chi non veda come la prevenuta, simulando la qualità di postina, ebbe ad addurre esigenze di inesistenti verifiche o controlli per ottenere la temporanea consegna del denaro da parte della persona offesa al fine di impadronirsene, detta consegna da parte di Caia non corrispondendo alla volontà di costei di spossessarsene definitivamente e al contrario consentendo una definitiva uscita del bene dalla propria sfera patrimoniale, “in virtù di un atto di disposizione viziato dagli altrui raggiri” (cfr. Cass. Sez. 5, Sentenza n. 6412 del 28/10/2014).

Per tutti questi motivi deve essere affermata la penale responsabilità di Tizia, in ordine ai fatti a lei ascritti.

Quanto al trattamento sanzionatorio, deve essere disapplicata la contestata recidiva; ed infatti, pur ricorrendone i presupposti formali, deve evidenziarsi che i precedenti (sia pur specifici) a carico di Tizia risalgono al 1990, non potendosi quindi compiere un necessario giudizio di acuita capacità delinquenziale/pericolosità criminale della prevenuta rispetto ai reati commessi in passato.

² Cfr. Cass. pen. n. 13582/2010 “*Integra il reato di furto in abitazione (art. 624 bis c.p.), la condotta di colui che si impossessi - previamente sottraendoli al legittimo detentore - di beni mobili mediante l'introduzione nell'abitazione del soggetto passivo a seguito di consenso di quest'ultimo carpito con l'inganno*”; cfr. Cass. Pen. n. 18655 del 24/02/2017 “*Integra il delitto di furto aggravato dall'uso del mezzo fraudolento - e non quello di truffa - la condotta di colui che, simulando la qualità di incaricato di pubblico servizio, adduca esigenze di inesistenti verifiche o controlli per ottenere la consegna di beni da parte della persona offesa al fine di impadronirsene, in quanto tale consegna non è sintomo della sua volontà di spossessarsene definitivamente, consentendo ad una definitiva uscita del bene dalla propria sfera patrimoniale, in virtù di un atto di disposizione viziato dagli altrui artifici e o raggiri. (Nella specie l'agente, fingendosi un tecnico dell'acquedotto incaricato di verificare il grado di inquinamento dell'acqua, aveva chiesto alle vittime, persone anziane, di depositare il denaro contante, di cui si sarebbe poi impossessato, nel frigorifero e, allarmandole con un inesistente rischio di incendio, si era fatto consegnare i gioielli, assumendo di doverli portare al di fuori dell'abitazione per campionarli e bonificarli).*”

Non vi sono ragioni per la concessione delle circostanze attenuanti generiche: a fronte dell'assoluta gravità dei fatti di cui in contestazione (sia quanto alle qualità della vittima, persona ottuagenaria e che viveva da sola, che quanto all'entità della somma sottrattale), Tizia non ha mostrato alcun minimo segno di resipiscenza; l'imputata ha poi partecipato al procedimento al solo fine di sottoporsi all'atto di ricognizione di persona, non manifestando interesse per le ulteriori vicende processuali, né ritenendo – pur legittimamente – di dover fornire la propria versione dei fatti.

Inoltre, la sussistenza di due precedenti specifici, ancorché non idonei a fondare il riconoscimento della recidiva (*ut supra*), appare definitivamente ostativa alla concessione delle circostanze di cui all'art. 62 bis c.p..

Nella quantificazione della pena, da determinarsi secondo i limiti edittali in vigore alla data del fatto, devono valorizzarsi i criteri di cui all'art. 133 c.p. e in particolare:

- la natura, i mezzi ed il luogo dell'azione: Tizia, con modalità che palesano una spiccata capacità delinquenziale, per nulla occasionale, ebbe ad approfittarsi del fatto che la p.o., persona molto anziana e maggiormente vulnerabile, si trovasse da sola all'interno della propria abitazione, ebbe a rassicurarla circa la sua qualità di incaricato di pubblico servizio e a tranquillizzarla in ordine al fatto che suo figlio fosse stato avvisato di tale "controllo", così carpandone la fiducia; elementi tutti significativi della particolare spregiudicatezza della prevenuta e della particolare odiosità dei fatti di reato da lei commessi;

- la gravità del danno cagionato alla persona offesa dal reato, da apprezzarsi sulla base dell'elevato ammontare della somma indebitamente sottratta da Tizia a Caia, nonché del turbamento emotivo sicuramente arrecatole.

Sulla base di tali elementi, e della affatto minima intensità del dolo dell'agire in capo all'imputata (che non ha desistito dal portare a termine l'azione delittuosa pur essendo caduta a terra ed anzi essendosi avvalsa dell'aiuto di un soggetto rimasto sconosciuto), la pena non può essere contenuta negli stretti limiti edittali.

Per tali motivi, si reputa congrua la pena finale di anni tre e mesi due di reclusione e di euro 1.000,00 di multa.

Alla condanna segue *ex lege* quella al pagamento delle spese processuali.

Ai sensi dell'art. 29 c. 1 c.p., Tizia deve essere dichiarata interdetta dai pubblici uffici per la durata di anni cinque.

Non sussistono i presupposti per la concessione dei benefici di legge.

P.Q.M.

Visti gli artt. 533, 535 c.p.p.

DICHIARA

Tizia responsabile del reato a lei ascritto e, esclusa la contestata recidiva, la condanna alla pena di anni tre e mesi due di reclusione e di euro 1.000,00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali.

Visto l'art. 29 c.p.

DICHIARA

Tizia interdetta dai pubblici uffici per la durata di anni cinque.

Alessandria, 21.12.2021

Il Giudice

Dr.ssa Martina Tosetti